



**PASSON DIEGO** - *perito elettrotecnico*

Via Roma, 144/5 - 33033 CODROIPO - UD  
P. IVA 01495640300 - ☎ 0432/904625 - mail: [passon.diego@gmail.com](mailto:passon.diego@gmail.com)

## REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA U.T.I. TAGLIAMENTO

INTESA PER LO SVILUPPO 2017

IMPLEMENTAZIONE PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE SENSIBILI.

PRIMO E SECONDO STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

### DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE: **U.T.I. Tagliamento**  
Piazza del popolo, 38  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

PROGETTISTA: **PASSON per.ind. Diego**  
Via Roma, 144/5  
33033 Codroipo (UD)

### CONTENUTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

*Il tecnico incaricato  
Passon per ind Diego*

## **INDICE**

### **PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO**

- Art. 1 - Definizioni e abbreviazioni
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Ammontare dell'appalto
- Art. 4 - Modalità di stipula del contratto
- Art. 5 - Categorie dei lavori

### **PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 6 - Normativa applicabile
- Art. 7 - Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore
- Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa nella realizzazione dei lavori

### **PARTE III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 14 - Proroghe
- Art. 15 - Termine per l'ultimazione dei lavori
- Art. 16 - Sospensioni e ripresa dei lavori
- Art. 17 - Penali in caso di ritardo
- Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

### **PARTE IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

- Art. 19 - Lavori a corpo
- Art. 20 - Eventuali lavori a misura

### **PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art. 21 - Anticipazioni
- Art. 22 - Termine dei pagamenti
- Art. 23 - Pagamenti a saldo
- Art. 24 - Revisione dei prezzi
- Art. 25 - Cessione del credito
- Art. 26 - Divieto di cessione del contratto

### **PARTE VI - CAUZIONI E GARANZIE**

- Art. 27 - Cauzione provvisoria
- Art. 28 - Cauzione definitiva
- Art. 29 - Riduzione delle garanzie
- Art. 30 - Contenuto della garanzia fidejussoria
- Art. 31 - Obblighi assicurativi dell'Impresa

### **PARTE VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 32 - Variazione dei lavori
- Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

## **PARTE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Art. 34 - Norme di sicurezza generali
- Art. 35 - Norme di sicurezza particolari
- Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

## **PARTE IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- Art. 39 - Subappalto
- Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori

## **PARTE X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

- Art. 41 - Controversie
- Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 43 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
- Art. 44 - Risoluzione del contratto
- Art. 45 - Recesso del contratto

## **PARTE XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

- Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 47 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

## **PARTE XII - NORME FINALI**

- Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 50 - Danni di forza maggiore
- Art. 51 - Osservanza di particolari disposizioni di legge
- Art. 52 - Mezzi dell'Appaltatore
- Art. 53 - Sede operativa dell'Appaltatore
- Art. 54 - Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 55 - Riservatezza
- Art. 56 - Privacy
- Art. 57 - Cartello di cantiere
- Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 59 - Spese di contratto, imposte, tasse
- Art. 60 - Norme di rinvio

## **PARTE XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE, CARATTERISTICHE, QUALITÀ E GARANZIA DEI LAVORI E APPARECCHIATURE**

- Art. 61 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
- Art. 62 - Accettazione delle apparecchiature e degli impianti
- Art. 63 - Garanzia sui lavori e apparecchiature
- Art. 64 - Norme tecniche di riferimento
- Art. 65 - Collegamenti remoti e armadi periferici
- Art. 66 - Gruppo di continuità UPS
- Art. 67 - Unità di ripresa dome
- Art. 68 - Unità di ripresa fisse
- Art. 69 - Unità di ripresa lettura targhe
- Art. 70 - Interventi di ingegnerizzazione e montaggio unità di ripresa
- Art. 71 - Configurazione sistema

## PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

### Art. 1 - Definizioni e abbreviazioni

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto, valgono le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento Generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- c) **Capitolato Generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione Appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'art.101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale;
- h) **DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento Generale;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;
- m) **Decreto n. 81 del 2008**: Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) **PSS**: il Piano di Sicurezza Sostitutivo del PSC;
- o) **POS**: il Piano Operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- p) **Costo del personale**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Costi di sicurezza aziendali**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Oneri di sicurezza**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

### Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE SENSIBILI NEL TERRITORIO DI PERTINENZA - PRIMO E SECONDO STRALCIO" ed in particolare alle opere afferenti al posizionamento in opera delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione previo acquisto sul MEPA (prima fase), nei siti indicati dalle Amministrazioni, individuati e descritti nel presente progetto.

Sono compresi nell'appalto, tutti i "lavori, le prestazioni, le lavorazioni, le forniture e le provviste" necessarie, per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, che con gli elaborati di progetto e i relativi calcoli, fornisce la consistenza, la qualità e le caratteristiche di esecuzione dei lavori, nonché di tutte le particolarità tecniche, relative alle opere da eseguire, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di aver verificato ed accettato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

### Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori inseriti nel presente appalto, ammonta ad €. 80.751,05 (ottantamilasettecentocinquantuno/05) oltre l'IVA, come specificatamente definito dalla seguente tabella:

**TABELLA A**

<i>Importi in euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a)+b)</i>
		<b>Importo a base di gara</b>	<b>Oneri per attuazione piani di sicurezza</b>	<b>TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE</b>
1	Lavori a corpo	78.525,00	2.226,05	80.751,05
2	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>78.525,00</b>	<b>2.226,05</b>	<b>80.751,05</b>

L'importo contrattuale corrisponde all'importo indicato nella tabella A, riga 2), colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara. L'importo al netto del ribasso offerto, sommato all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicato nella medesima tabella A, riga 2), colonna b), non soggetto al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5 e del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rappresenta il corrispettivo contrattuale.

La presa visione in sede di gara da parte dell'Impresa del computo metrico non esime la stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti e allegati al contratto d'appalto. Pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico e i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali.

### Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato **"a corpo"** secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, e ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n.207 del 2010.

L'Impresa secondo proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire l'opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.

L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

**Il progetto definitivo/esecutivo è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.**

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.

L'importo contrattuale come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura e sul valore attribuito alla quantità.

Nel prezzo a corpo in base al quale, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo quanto indicato negli elaborati:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a

tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato, compresi dichiarazioni di conformità, certificazioni e garanzie;

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

L'Ente Appaltante, affidando i lavori all'Impresa Appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità organizzativa della stessa Impresa.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento del sistema di videosorveglianza comunale

Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente Appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

#### **Art. 5 - Categorie dei lavori**

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate **“OS 19” Impianti di reti di telecomunicazioni di trasmissioni e trattamento”**.

La partecipazione all'invito non necessita dell'iscrizione alle categorie SOA.

## PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 6 - Normativa applicabile

Valgono le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in via transitoria, gli artt. del D.P.R. n. 207/2010 richiamati all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato.

L'Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto: per ogni altra evenienza si applicano gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

### Art. 7- Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

### Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

### Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo e per la parte ancora vigente;
- il presente Capitolato;
- tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto esecutivo approvato, posto a base di gara;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del R.G. (D.P.R. n. 207 del 2010);
- l'elenco delle lavorazioni così come riportato nel computo metrico allegato al progetto;
- le polizze di garanzia previste all'interno del presente C.S.A.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b) Il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013.

### Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del R.G., l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 11 - Fallimento dell'Appaltatore**

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 commi 17 e 18 e l'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

#### **Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa nella realizzazione dei lavori**

L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, o, in caso di attivazione di consegna d'urgenza dei lavori sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di apposita comunicazione scritta in tal senso, l'identità del Direttore tecnico di cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



## PARTE III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori entro i successivi 45 (quaranta cinque) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il Direttore dei Lavori comunica all'Impresa, con nota scritta recapitata a mezzo PEC, il giorno, ora e luogo nei quali essa è tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munita del personale idoneo nonché dell'attrezzatura e materiali necessari.

Nella medesima nota il Direttore dei Lavori impartirà all'Impresa le indicazioni di preventivo recapito della documentazione che essa è tenuta a produrre per poter accedere alla consegna dei lavori; tale documentazione, al più tardi, dovrà essere prodotta direttamente a mani del Direttore dei Lavori con un anticipo di sette giorni lavorativi rispetto a quello di prevista consegna.

Qualora la consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o incompleta produzione da parte dell'Impresa della documentazione necessaria e/o della mancata ricezione del benestare del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del Direttore dei Lavori, e/o della mancata presentazione dell'Impresa nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti e/o per qualsiasi altra causa imputabile all'Impresa, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne dà comunicazione all'Impresa con le modalità di cui sopra.

La consegna dei lavori, deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare; dalla data di tale verbale, o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata non ha potuto avere luogo per causa imputata all'impresa, decorrerà il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al riguardo l'Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la Stazione Appaltante si sia riservata la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza (nel casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016), sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto d'appalto, il Direttore dei Lavori avrà titolo ad effettuare la consegna dei lavori, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente all'avvenuto recapito all'impresa della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

### Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di eventuali condizioni sfavorevoli dal punto vista meteorologico, nella considerazione che i lavori sono prevalentemente all'esterno.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### Art. 15 - Proroghe

E' ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nelle circostanze e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla scadenza del contratto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Non costituisce motivo di proroga:

- l'eventuale ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica, necessario al funzionamento degli impianti e sistemi;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra lo stesso Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 16 - Sospensione e ripresa dei lavori**

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

#### **Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 17 - Penali in caso di ritardo**

L'Impresa si impegna in ogni caso ad eseguire i lavori nel tempo e nel luogo indicati dalla Direttore dei Lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori imputabili all'Appaltatore, o di mancato adempimento agli ordini della Direttore dei Lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille), dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione la risoluzione del contratto, di cui all'art. 44 del presente atto.

Le penali verranno contabilizzate e detratte dalla rata finale di pagamento.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

#### **Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori

si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto e relative ad altri affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate dall'intervento in oggetto;
- b) per esigenze della Locale Stazione dei Carabinieri, legate alla gestione del sistema di videosorveglianza;
- c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- f) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- g) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato.

## PARTE IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 19 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### Art. 20 - Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità.

## PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 21 - Anticipazioni

Non sarà concessa alcuna anticipazione del prezzo del contratto, per contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

### Art. 22 - Termini dei pagamenti

I pagamenti, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)**.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento e sarà effettuata ai netto della ritenuta di legge dello 0,50%, come previsto nell'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo del certificato stesso, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Si prende espressamente atto che tale termine è significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici.

L'emissione della rata di saldo è subordinata alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo.

In caso di irregolarità rilevate dal DURC, che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Impresa per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

Eventuale in caso di ATI, sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione Appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo dall'art. 185 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 riportante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int., avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che la Stazione Appaltante è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato

### Art. 23 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra

estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di garanzia definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 24 - Revisione prezzi**

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera, in base all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

#### **Art. 25 - Cessione del credito**

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art.105, comma 1 e all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 26 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

## PARTE VI – CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 27- Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità ed alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

### Art. 28- Cauzione definitiva

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - rilasciata da primari istituti di credito o da Compagnie Assicuratrici iscritte all'Albo Imprese dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa **pari al 10% dell'importo contrattuale netto**, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore ai 20%, l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore ai 20%. Conformemente alle previsioni dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

### Art. 29 - Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEG 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento n. 66/2010. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia conforme all'originale di tutte le certificazioni possedute.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESG (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

### Art. 30 - Contenuto della garanzia fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta garanzia fidejussoria deve:

- riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia ai beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 dei C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 dei C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- prevedere lo svincolo finale unicamente a seguito della emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato mediante formale atto scritto della Stazione Appaltante di restituzione dell'originale della garanzia stessa ovvero di dichiarazione liberatoria di suo svincolo. Essa, fermo restando la prevalenza delle suddette condizioni, dovrà inoltre risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 dei D.M. 123/2004. L'Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 1.2 (debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione appaltante.

Così come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nei casi di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento dei premi e/o delle commissioni non può essere in nessun caso opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Stazione Appaltante nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Stazione Appaltante, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Stazione Appaltante medesima, una nuova fidejussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto, in tale circostanza la Stazione Appaltante:

- determina la revoca dell'affidamento;
- incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'impresa in fase di gara;
- aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Stazione Appaltante della sopraccitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta in fase di gara.

Tale garanzia fidejussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nei limiti massimi dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione: in corrispondenza di tale emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'Impresa, quest'ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Stazione appaltante di svincolo dell'ammontare residuo di garanzia.

La garanzia fidejussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.



La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia, per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nei caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa.

### **Art. 31 - Obblighi assicurativi dell'Impresa**

L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- a) i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
- b) un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00);
- c) un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00 (Eurocinquecentomila,00);
- d) un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00).

I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire, è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori.

L'Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Impresa rifonderà alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Impresa, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Stazione Appaltante stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Impresa è tenuta a mantenere aggiornata la Stazione Appaltante sull'andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro: l'esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Stazione Appaltante provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante potrà invitare l'impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia della polizza assicurativa suddetta dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza Assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare, per ciò che riguarda il periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'Impresa.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come "Assicurati", sia la Stazione Appaltante che l'Impresa. Qualora quest'ultima sia costituita in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016 dovranno figurare come "Assicurati" anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'impresa. In ogni caso l'Appaltatore, in corso d'opera, è tenuto a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità del subappaltatore) dei subappalti eventualmente richiesti alla Stazione Appaltante e da questa autorizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 1669 del Codice Civile.

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità civile nei confronti degli operai dell'Impresa impiegati nei cantieri, quest'ultima dovrà produrre ad integrazione della stessa, un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al precedente punto 4 e stipulata con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo imprese dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione in questione.

## PARTE VII – DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE

### Art. 32 - Variazione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e, nel qual caso, solo previa redazione di apposita perizia di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono inoltre ammesse, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché: non comportino modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, l'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare la copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

### Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A., non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà:

- a) utilizzando, quando possibile, la tariffa dei prezzi per opere impiantistiche ed edili edizione della Regione F.V.G. in vigore al momento della stipula del contratto;
- b) attraverso la formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

## **PARTE VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 34 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 35 - Norme di sicurezza particolari**

L'Appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95, del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento del progetto esecutivo redatto dallo stesso, nell'ambito dell'appalto integrato e approvato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,

È a carico dell'Appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese e lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell'Appaltatore la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 09.04.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'Appaltatore nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento del progetto definitivo posto a base di gara, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

### **Art. 37 - Piano operativo di sicurezza**

L'Appaltatore entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio Piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.

Il Piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i

### **Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## PARTE IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 39 - Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori, nei limiti del 30% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l'Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la cui verifica rientra nei compiti e nella responsabilità della Direzione Lavori:

- a) nel bando di gara deve essere espressamente prevista, anche limitatamente a singole prestazioni, la facoltà del subappalto dei lavori e deve essere indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta l'Appaltatore deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- c) l'Appaltatore deve aver dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
- f) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- g) che l'Impresa che si avvale del subappalto alleggi, alla richiesta di subappalto:
  - copia autentica del relativo contratto;
  - documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti tecnici e di ordine generale del subappaltatore;
  - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidatara del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

- h) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto dei subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, dei subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici;
- i) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del comma 18, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, il termine previsto può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

#### **Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## PARTE X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 41 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle indicate dall'articolo stesso. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Pordenone.

### Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Il personale che l'Impresa destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori e, comunque, tate da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, o contratti di lavoro parasubordinato, o devono obbligatoriamente ottenere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l'eventuale alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea. L'Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopraccitata autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di sospendere i lavori quando la stessa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'impresa.

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

- a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori, che dovrà essere coerente con quanto previsto all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- b) a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- c) a comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- d) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n.68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante



- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Stazione Appaltante.

L'Impresa pertanto si impegna:

- a) all'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si potrà procedere alla risoluzione del contratto;
- b) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si potrà procedere alla risoluzione del contratto;
- c) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Impresa dovrà inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- d) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e n. protocollo della lettera autorizzativa). Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo (D.L.)R.C. che palesi l'entità dell'inadempienza contributiva), la Stazione Appaltante comunica all'impresa quanto riscontrato e procede alla sospensione dei pagamenti per la quota corrispondente all'entità di tale inadempimento riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Qualora, a seguito di ciò, gli enti previdenziali sollevino la Stazione Appaltante dall'intervento sostitutivo per la totalità o per parte delle quota sospesa, la Stazione appaltante procede al pagamento all'impresa dell'intera quota sospesa ovvero del suo residuo (in caso di intervento sostitutivo parziale) solo a seguito di ulteriore D.U.R.C. con evidenza di regolarità.

La Stazione appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 43 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, si applica quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 44 - Risoluzione del contratto**

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere anticipatamente senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Stazione Appaltante anche per risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) vi sia inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) l'Impresa si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) l'Impresa manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto alla
- f) soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- g) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;
- h) l'Impresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante;
- i) cessazione dell'attività dell'Impresa, concordato preventivo o fallimento dell'Impresa;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) l'Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dall'appalto;
- l) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- m) l'Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, a seguito provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 09.04.2008 n. 81;
- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- o) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori;
- p) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- q) l'Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- r) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- s) si siano verificate, a carico dell'Impresa, nell'arco di vita del contratto, almeno tre contestazioni formali, gravi o molto gravi, indipendentemente dall'addebito o meno di penalità economiche da parte della Stazione Appaltante nonché in corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- t) la consegna dei lavori prescritta dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto al precedente art. 16, non abbia potuto aver luogo per causa imputabile all'Impresa;
- u) l'impresa non abbia provveduto alla stipula della garanzia assicurativa di cui al comma 7, dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, il contratto d'appalto verrà risolto laddove si dovessero verificare le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, lettere a) e b).
- v) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni, in caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'impresa.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

#### **Art. 45 - Recesso dal contratto**

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **PARTE XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Prima dell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali necessarie, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali, compreso l'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, il Direttore dei Lavori rilascia in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il Verbale di consegna, il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

Dalla data di tale certificato decorre il termine di 6 (sei) mesi per lo svolgimento dei collaudi finali delle opere successivamente indicato, come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Se in sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del Verbale di ultimazione complessiva dei lavori, decorre il periodo di 36 mesi di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del C.R.E. da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell'Impresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

### **Art. 47 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.

Il Certificato di Regolare Esecuzione contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del R.G. D.P.R. n. 207 del 2010. Per il Certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del R.G. D.P.R. n. 207 del 2010.

### **Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

In relazione alle caratteristiche e tipologia dei lavori, la Stazione Appaltante, ha comunque facoltà di usufruire delle nuove apparecchiature non appena installate e configurate al sistema di videosorveglianza esistente, anche parzialmente, in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del certificato di collaudo.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Resta salvo il fatto che sarà sempre responsabilità dell'Appaltatore per la vigilanza e la custodia, di quanto realizzato contrattualmente fino alla approvazione del C.R.E.

## PARTE XII – NORME E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

#### ***Oneri e obblighi generali***

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
- b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori, fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

#### ***Oneri e obblighi organizzativi***

- a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori, sino all'approvazione del C.R.E.;
- b) la realizzazione di rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e simili che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

#### ***Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento dei cantieri temporanei***

- a) la formazione di cantieri stradali attrezzati, ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere, ivi comprese, la garanzia dell'accesso alle proprietà private e pubbliche, mediante l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito;
- b) la gestione del traffico veicolare in relazione alla entità dei lavori e alla conformazioni dei luoghi e aree di intervento, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, segnaletica, elementi di delimitazione delle aree di intervento in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nei termini previsti dal Piano di Sicurezza e coordinamento;
- c) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate sino all'approvazione del C.R.E.;
- d) la pulizia giornaliera delle aree di intervento, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, sino alle discariche autorizzate;
- e) il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);
- f) l'idonea protezione delle opere eseguite, compreso le apparecchiature impiegate e messe in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- g) le spese per la riparazione e risarcimento di eventuali guasti e danni, arrecati sia a soggetti pubblici che privati, che in dipendenza dal proprio personale e mezzi, o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Stazione Appaltante da ogni possibile addebito.

### **Oneri e obblighi correlati ai lavori**

- a) in applicazione dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la dotazione del proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della Stazione appaltante;
- b) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori, camion gru e similari) necessari alla realizzazione di tutte le opere previste a contratto, anche a carattere provvisorio;
- c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri, ove necessario.

### **Oneri e obblighi a conclusione dei lavori**

- a) la pulizia di tutte le aree pubbliche o private adiacenti al cantiere;
- b) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati dei materiali impiegati.

### **Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi – richieste delle necessarie autorizzazioni**

- a) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché certificazioni relative alla sicurezza degli impianti, conferimento a discarica, nonché eventuale pagamento di ogni tributo, presente o futuro correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed alla messa in funzione degli impianti;
- b) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e autorizzazioni, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario.

### **Oneri ed obblighi in ordine alla documentazione fotografica e campionamenti**

- a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione lavori:
  - tutti i documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature approvate, impiegate con particolare riguardo ai certificati di prova, di omologazione, di conformità, di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente;
  - progetto finale "As Built" delle opere stesse, firmato da tecnico qualificato iscritto all'albo, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettriche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all'ubicazione degli impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti. Tutta la documentazione sopra riportata dovrà essere prodotta in duplice copia cartacea, e su files CD, sia in formato editabile (word, dwg ecc.) che pdf, opportunamente identificati.

La dichiarazione dovrà essere corredata da una relazione particolareggiata da cui risulti che sono state effettuate le verifiche previste dalle Norme CEI 64 - 8/6 e CEI 64/7.

### **Ulteriori oneri ed obblighi**

L'Appaltatore è obbligato inoltre:

- a) ad intervenire alle verifiche finali, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

#### **Art. 50 - Danni di forza maggiore**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni di forza maggiore che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali apparecchiature non ancora posti in opera, di utensili ecc..

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque tenuta alla loro reintegrazione, sostituzione e riparazione a sua cura e spese.

#### **Art. 51 - Osservanza di particolari disposizioni di legge**

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e per tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni contenute nello stesso, si richiama quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

L'impresa inoltre è tenuta alla piena e diretta osservanza:

- di tutte le norme vigenti in Italia quali: decreti, circolari, regolamenti con particolare riferimento ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana e per la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico;
- delle norme sulla circolazione stradale;
- di quelle sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi);
- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 195/2006 e le altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 52 - Mezzi dell'Appaltatore**

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

#### **Art. 53 - Sede operativa dell'Appaltatore**

L'Impresa, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla Direzione Lavori apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (REO). A tale sede, a mezzo Telefax o REO o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell'impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso, dovrà avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

#### **Art. 54 - Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'impresa ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

#### **Art. 55 - Riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Stazione Appaltante. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale Impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.

#### **Art. 56 - Privacy**

L'Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali, verrà effettuata, da parte del titolare del trattamento, la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e l'art. 29 del citato DLgs. n. 196/2003, l'Impresa avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

#### **Art. 57 - Cartello di cantiere**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'Appaltatore deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere, in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Trattandosi in sostanza di cantieri puntuali a carattere temporaneo presso vari siti del territorio comunale, dove sono presenti gli impianti di videosorveglianza oggetto del presente appalto, il cartello di cantiere deve essere spostato di volta in volta nei siti interessati dai lavori. Il cartello di cantiere deve riportare i riferimenti dei vari cantieri temporanei.

#### **Art. 58 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

#### **Art. 59 - Spese di contratto, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali quali occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori, secondo le disposizione del vigente Regolamento comunale;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

#### **Art. 60 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia alla vigente normativa in materia di Lavori pubblici ed In particolare al D.Lgs. 50/2016.



## **PARTE XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE, CARATTERISTICHE, QUALITÀ E GARANZIA DEI LAVORI E APPARECCHIATURE**

### **Art. 61 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo a base di gara e successivamente del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

### **Art. 62 - Accettazione delle apparecchiature e degli impianti**

I materiali e le apparecchiature dovranno essere nuovi e corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, ed essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione lavori.

La Stazione Appaltante potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dai siti interessati dagli interventi e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'impresa medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla Direzione Lavori.

Qualora si accerti che nella messa in opera dei materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo nonché quelli di garanzia sull'intera opera, ivi comprese le relative apparecchiature, che l'Impresa è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo e la data nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

### **Art. 63 - Garanzia sui lavori e apparecchiature**

Il periodo di garanzia su tutte le opere e apparecchiature oggetto dell'appalto, a decorrere dalla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando l'impresa si sia impegnata in sede di offerta ad un prolungamento di tale periodo, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto.

Durante tale periodo l'Impresa garantisce che le apparecchiature installate nell'ambito dell'appalto funzionino correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a monte dalla Stazione appaltante. L'Impresa è pertanto tenuta a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette apparecchiature, ivi compresa l'usura quando non sia stato possibile accertare che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e manutenzione forniti dall'Impresa.

Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento, disservizio e/o rotture sulle apparecchiature, segnalate puntualmente della Stazione Appaltante, come di seguito precisato:

- l'Impresa è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli di trasporto delle apparecchiature e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell'impresa; di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai malfunzionamenti che la Stazione Appaltante dovesse sostenere a causa della non conformità di dette apparecchiature o sistemi;
- l'Impresa è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti avariate di dette apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la segnalazione scritta in tal senso della Stazione Appaltante. Decorso tale termine senza che sia occorso l'intervento risolutivo dell'impresa, la Stazione appaltante metterà formalmente in mora l'impresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della comunicazione stessa. Spirato inutilmente l'ulteriore termine di messa in mora, la Stazione Appaltante potrà provvedervi d'ufficio a propria cura e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta.

Per ogni parte di apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire da giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha riguardato un componente essenziale della apparecchiatura, allora tale rinnovo è esteso all'intera macchina e/o apparecchiatura.

#### **Art. 64 - Norme tecniche di riferimento**

Gli impianti realizzati ed i loro componenti, dovranno essere conformi alle Leggi e Regolamenti in vigore alla data del contratto ed in particolare, per quanto applicabili:

- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in cavo;
- CEI 64-8 – VII edizione - Impianti elettrici utilizzatori (norme generali);
- Legge n. 186 del 01.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici;
- Legge n. 791 del 18.10.1977 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.M. del 10.04.1984 - Eliminazione dei radiodisturbi;
- D. M. n. 37 del 22.01.2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12-3-2008). E' richiesta l'abilitazione di cui alla lett. b) del DM 37/08 (impianti elettronici);
- CEI 306-2 - Sistemi di cablaggio strutturato - Guida alla realizzazione del cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali;
- CEI 306-10 - Sistemi di cablaggio strutturato - Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche;
- CEI EN50173 - Tecnologia dell'informazione – Sistemi di cablaggio generico;
- CEI EN50174 - Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio:
- ANSI/TIA/EIA-568-B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;
- ANSI/EIA/TIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
- ANSI/EIA/TIA-606 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings;
- ANSI/TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications;
- ISO/IEC 11801 - Information technology – Generic cabling for customer premises cabling Standard Europei;
- EN 50173-1/5 – EN 50174-1/3 – EN 50288-2 e seguenti;

Nella progettazione esecutiva degli interventi si dovrà anche tener conto delle situazioni impiantistiche esistenti e delle indicazioni normative relative alla distribuzione telefonica e di trasmissione dati.

#### **Art. 65 - Collegamenti remoti ed armadi periferici**

La rete principale è costituita da una serie di collegamenti logici in fibra ottica monomodale o ponti radio wireless entrambi già esistenti.

Sono comprese nell'intervento tutte le eventuali ri-attestazioni ottiche e gli accessori necessari al corretto collegamento degli apparati di comunicazione.

Negli armadi ubicati presso ogni sito periferico troveranno alloggiamento i sistemi di alimentazione degli apparati, gli switch (ove necessario), i media converter (ove necessario), gli UPS (ove indicato).

Per ciascun armadio dovrà inoltre essere collegata la linea elettrica di alimentazione (esistente) dal punto di consegna più vicino.

Le caratteristiche minime dei componenti esterni della rete di comunicazione sono:

Media converter industriale 10/100baseTx / 100baseFx monomodale, chassis in alluminio per installazione su guida DIN, grado di protezione IP30, alimentazione 24Vcc con alimentatore compreso nella fornitura, temperatura di funzionamento: -40 a +80°C, standard: IEEE 802.3u, porte 10/100baseTx, porta in fibra 100baseFx monomodale (half / full duplex) e led indicatori di stato. La fornitura deve essere comprensiva di accessori di installazione Switch principali di costruzione industriale, temperatura di funzionamento da -40 °C a 80 °C, commutazione: Store and Forward, latenza di commutazione 4.8 µs, capacità di commutazione backplane 5.6 G, MAC addresses table: 8K with automatic learning and aging, IGMP multicast groups: 256, Per-Port Priority Queues: 4, VLANs: 512 interfacce: n. 8 RJ45 Auto MDI/MDI-X 10/100/1000BaseT(X) e n. 2 porte per fibra 1000BaseFX ports (SC connector), standards:

- IEEE 802.3 10BaseT/IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100Base FX;
- IEEE 802.3ab 1000Base-T;
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX;
- IEEE 802.1d MAC Bridges standard;
- IEEE 802.1d MAC Spanning Tree Protocol;
- IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol;
- IEEE 802.1p Class of Service;
- IEEE 802.1P The GARP VLAN Registration Protocol;
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging;

switch secondari, sempre di tipo industriale 5x10/100baseTx, temperatura di funzionamento da -40 °C a +80 °C, n. 5 10/100BaseTX connectors, full IEEE 802.3 Compliance, supports Full/Half Duplex Operation, up to 1.0 Gbs Maximum Throughput, MDIX Auto Sensing Cable e led indicatori di stato.

L'armadio, se sostituito, dovrà essere di tipo stagno, costruzione antivandalo (robusta costituzione), oltre a garantire la massima protezione contro gli agenti atmosferici.

Ciò è dato anche da un'accurata valutazione nei modi e sistemi di posa.

#### **Art. 66 - Gruppo di continuità UPS**

Nei siti/armadi periferici, ove vengono previsti gruppi di continuità assoluta, essi dovranno essere conformi alla normativa CEI 74-4(93), 22-9(96), EN 50091-1, EN 50091-2, del tipo tower, aventi le seguenti caratteristiche:

- chassis metallico del tipo tower o da rack (in funzione del sito d'installazione);
- potenza di uscita almeno 650VA;
- tensione nominale d'uscita 230Vc.a., 50Hz;
- distorsione della tensione di uscita max 5%, forma d'onda sinusoidale;
- tensione di ingresso 230V c.a., 50Hz;
- batterie di tipo ermetico adatte per scariche rapide;
- autonomia minima a pieno carico 7 minuti;
- interfaccia di gestione sia di tipo seriale che su rete ethernet con porta tipo RJ45.

L'installazione dovrà essere completa di tutti i cablaggi e minuterie necessari per un funzionamento.

#### **Art. 70 - Interventi di ingegnerizzazione e montaggio unità di ripresa**

I lavori di ingegnerizzazione e montaggio dei quadri e delle unità di ripresa, saranno oggetto di puntuale verifica anche in riferimento alle indicazioni e proposte definite in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale intende mantenere lo standard ed il riferimento estetico attuale e sulle lavorazioni relative alle ingegnerizzazioni, indipendentemente dall'approvazione iniziale in sede di aggiudicazione, potranno essere condotti degli approfondimenti e richieste delle modifiche a discrezione dell'Amministrazione, prima della loro esecuzione, senza che l'Appaltatore ne tragga alcun motivo per oneri maggiori sull'offerta aggiudicata.

Gli armadi secondari distribuiti lungo il territorio, potranno essere a pavimento o a parete a seconda delle valutazioni in sito emerse in sede di progetto esecutivo. Ciò non toglie che, a fronte di considerazioni proprie dell'Amministrazione, la loro definizione potrebbe modificarsi e tale modifica non sarà oggetto di revisione dell'importo contrattuale offerto.

Restano a carico dell'Appaltatore lavori di finitura, rottura e ripristino di eventuali porzioni di manto stradale/cementizio, che si rendessero necessarie per completare l'opera prevista in sede esecutiva.

### **Art. 71 – Configurazione sistema**

Per quanto riguarda i punti di ripresa digitali che dovranno venir collegati alla centrale operativa, avendo l'Amministrazione comunale in essere un contratto pluriennale di manutenzione del sistema, la procedura prevista è la seguente:

- la ditta aggiudicataria provvede a fornire l'indirizzo IP ad ogni apparato nuovo;
- la ditta aggiudicataria verifica in loco (con PC o strumenti idonei) il corretto funzionamento;
- la ditta aggiudicataria fornisce al manutentore detto indirizzo IP;
- il manutentore provvede a configurare il sistema.

Queste operazioni si svolgeranno in contraddittorio tra le parti ed alla presenza della Direzione Lavori che redigerà apposito verbale di accettazione.